



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Il Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA N.56 DEL 02.08.2026 - Revoca della parziale riapertura disposta con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 e ripristino della chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale-Fumero e della V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" a seguito di aggravamento delle condizioni di dissesto in località Dossi. Conferma chiusura V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero".

Premesso che

- in data 29/07/2026, alle ore 21:30 circa, si è verificato un evento franoso che ha interessato il versante sovrastante la strada comunale Frontale-Fumero, in località La Flescia, determinando il distacco e la caduta sulla carreggiata di materiale detritico costituito da sassi, terra e fango, con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza della viabilità;
- a seguito del predetto evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Valdisotto, unitamente al Sindaco, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, effettuando un sopralluogo finalizzato alla verifica dell'entità del dissesto e delle condizioni di sicurezza dell'area interessata;
- con Ordinanza contingibile e urgente n. 52 del 29/07/2026, adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale-Fumero, della viabilità della Valle di Rezzalo e delle V.A.S.P.:
 - SV672 "Strada Val di Rezzalo";
 - SV668 "Strada Alpe Boero";
- successivamente, a seguito degli interventi urgenti di rimozione del materiale franato e delle valutazioni tecniche effettuate, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 è stata disposta la parziale revoca dell'Ordinanza n. 52/2026, consentendo il transito controllato tutti i giorni nella fascia oraria tra le 16:00 e le 18:00, sulla strada comunale Frontale-Fumero e sulla V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo", mantenendo il divieto di transito sulla V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero";

Preso atto che

- successivamente all'adozione dell'Ordinanza n. 55 del 01/08/2026, il territorio comunale è stato interessato da nuove precipitazioni, tali da determinare un aggravamento delle condizioni di instabilità dei versanti già interessati dagli eventi franosi;
- in data odierna, 02 agosto 2026, alle ore 16:00 circa, personale della Polizia Locale del Comune di Sondalo, nel corso dell'attività di vigilanza lungo la strada comunale Frontale-Fumero, in località Dossi, ha rilevato una nuova movimentazione del versante che ha determinato il cedimento del muro di sottoscarpa della sede stradale, con conseguente collasso di parte della carreggiata e della ringhiera di protezione posta sul margine della stessa, determinando un significativo aggravamento delle condizioni di dissesto e un concreto pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che

- il cedimento del muro di sottoscarpa costituisce un significativo aggravamento delle condizioni di instabilità già rilevate e fa venir meno i presupposti di sicurezza che avevano consentito la riapertura parziale della viabilità disposta con l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026;
- il dissesto riscontrato determina una situazione di pericolo grave e attuale per la circolazione veicolare e pedonale, non potendo escludersi ulteriori cedimenti della sede stradale e delle strutture di sostegno;
- si rende pertanto necessario adottare con immediatezza ogni misura idonea alla tutela della pubblica incolumità, mediante il ripristino della chiusura al transito della viabilità interessata;

Ritenuto

- necessario ripristinare le condizioni di interdizione già previste dall'Ordinanza n. 52 del 29/07/2026, fino al completo accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza;

Preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, in quanto:

- sussiste il requisito della contingibilità, essendo intervenuto un nuovo e imprevedibile aggravamento del dissesto tale da determinare una situazione di pericolo immediato;
- sussiste il requisito dell'urgenza, risultando necessario adottare senza indugio misure di prevenzione a tutela della pubblica incolumità;

Visti

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.La **revoca immediata della parziale riapertura** disposta con l'Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 relativamente alla strada comunale Frontale-Fumero e alla V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo".

2.Il **ripristino della chiusura al transito veicolare e pedonale** della strada comunale **Frontale-Fumero**, nel tratto compreso dal civico n. 131/A della Frazione Frontale fino alla località Fontanaccia.

3.La **chiusura al transito veicolare e pedonale della V.A.S.P. SV672 denominata "Strada Val di Rezzalo"**.

4.La conferma della **chiusura al transito veicolare e pedonale della V.A.S.P. SV668 denominata "Strada Alpe Boero"**, già disposta con Ordinanza n. 55 del 01/08/2026.

5.All'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere immediatamente:

- all'apposizione della prescritta segnaletica di chiusura;
- alla posa di eventuali barriere fisiche e presidi necessari;
- all'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata a impedire l'accesso alle aree interdette.

6.Alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale;
- che eventuali danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento resteranno a carico dei trasgressori;
- che la presente ordinanza rimarrà efficace sino alla revoca della stessa, da adottarsi a seguito dell'accertato ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza: alla Prefettura di Sondrio; alla Questura di Sondrio; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio; ad AREU Sondrio; al Comando Stazione Carabinieri di Sondalo; al Comando Carabinieri Forestali - Parco Nazionale dello Stelvio; alla Stazione Carabinieri Forestali di Grosotto; all'Ersaf; alla Secam Spa; all'Automobilistica Perego Spa; a Poste Italiane Spa; all'Impresa Rigamonti Spa; al Rifugio La Baita Valle di Rezzalo; alla Ditta Cecini Giorgio; ad A.P.T. Sondalo; Ad ATS Montagna; al CFAV; alla Ditta BMF di Biancotti Mauro; alla Protezione Civile; alla Polizia Locale; agli Uffici Comunali competenti; agli Enti e soggetti già destinatari delle precedenti Ordinanze n. 52/2026 e n. 55/2026.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sondalo, 02/08/2026 18:51

IL SINDACO

Dott.ssa Ilaria Peraldini

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*